



*Ministero dell' Ambiente*  
*e della Tutela del Territorio e del Mare*

Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

***Progetto*** **Elettrodotto 380 kV semplice terna tra l 'esistente stazione elettrica 380/220/132 kV di Colunga e l'esistente stazione elettrica 380/132 kV di Calenzano. Decreto di compatibilità ambientale n. 275 del 17 novembre 2014**

***Procedimento*** **Verifica di ottemperanza: prescrizione n. A.8**

***ID Fascicolo*** **[4522]**

***Proponente*** **Terna Rete Italia S.p.A.**

***Elenco allegati*** **Parere CTVA n. 3029 del 7 giugno 2019**

✓ Resp. Sez.: Pieri C.  
Ufficio: DVA-D2-OCP  
Data: 27/06/2019

✓ Resp. Div.: Nocco G.  
Ufficio: DVA-D2  
Data: 02/07/2019

✓ Resp. Seg. DG: Presta A.  
Ufficio: DVA  
Data: 02/07/2019

**VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante “*Norme in materia ambientale*”;

**VISTO**, in particolare, il D.Lgs. 104/2017 recante “*Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114*”, entrato in vigore il 21 luglio 2017, che apporta modifiche al D.Lgs. 152/2006 in materia di Valutazione di Impatto Ambientale;

**CONSIDERATO** che il disposto di cui all’art. 17 del D.Lgs. 104 del 16 giugno 2017 che modifica l’art. 28 del D.Lgs. 152/2006, inerente alle attività di monitoraggio delle condizioni ambientali indicate nei provvedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale, trova applicazione anche per i provvedimenti adottati secondo la normativa previgente, in ragione di quanto previsto dall’art. 23, comma 3, del medesimo Decreto;

**VISTO** l’art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all’art. 7, comma 1, del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella L. 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS;

**VISTO** il Decreto di compatibilità ambientale n. 275 del 17 novembre 2014, dall’esito positivo con prescrizioni, relativo all’ “*Elettrodotto 380 kV semplice terna tra l’esistente stazione elettrica 380/220/132 kV di Colunga e l’esistente stazione elettrica 380/132 kV di Calenzano*”;

**VISTA** in particolare la prescrizione n. A.8, che recita: “*In merito alla prescrizione n. 6 della DGR della regione Emilia Romagna, che richiede la posa del cavidotto al di fuori del sedime stradale della S.P. n. 7, dovrà essere accertato che il tracciato non interferisca con habitat naturali e con eventuali recettori*”;

**VISTA** la nota prot. TERNA/P20190014130 del 21 febbraio 2019, acquisita con prot. 4439/DVA del 21 febbraio 2019 con cui la società Terna Rete Italia S.p.A. ha presentato istanza per la verifica di ottemperanza alla prescrizione sopra citata;

**VISTA** la documentazione fornita dal Proponente a corredo dell’istanza;

**VISTA** la nota n. 5537/DVA del 4 marzo 2019 con la quale è stato dato avvio all’istruttoria tecnica presso la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS;

**ACQUISITO** il parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS n. 3002 del 10 maggio 2019, costituito da n. 34 pagine, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

**PRESO ATTO** che nel citato parere la Commissione Tecnica ha:

“*VALUTATO, in conclusione, che, sulla base della documentazione presentata dal proponente, inclusa la documentazione fotografica, non si ravvisano interferenze con habitat naturali di particolare valore;*

*CONSIDERATO che, relativamente alla valutazione della presenza di recettori sensibili, il Proponente ha prodotto la valutazione delle DPA, con particolare attenzione a eventuali recettori nei centri abitati di Ca' di Corradino e Fenarina;*

*VALUTATO, tuttavia, che la sola rappresentazione della proiezione a terra della DPA mostra un'anomalia non verificabile proprio in corrispondenza di alcuni fabbricati, non meglio connotati, all'altezza di Ca' di Corradino e che, pertanto, non sia possibile escludere la presenza di recettori all'interno della DPA;*

*VALUTATO, pertanto, che siano necessari ulteriori approfondimenti analitici (mancano, ad esempio, i dettagli del calcolo della DPA) al fine di escludere la presenza di recettori sensibili all'interno della DPA oppure, ove fosse accertata la presenza di recettori all'interno della DPA, individuare possibili ottimizzazioni progettuali ulteriori che consentano, al contempo, di rispettare la prescrizione della Regione Emilia Romagna in merito alla SP7 e garantire il rispetto dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici come previsti da normativa”.*

#### **DETERMINA**

**l'ottemperanza alla prescrizione n. A.8 del decreto di compatibilità ambientale DM 2014-0275 del 17 novembre 2014, limitatamente all'interferenza con habitat naturali.**

**Ai fini della completa ottemperanza della prescrizione in argomento il proponente dovrà presentare nuova documentazione secondo le modalità indicate nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS n. 3002 del 10 maggio 2019 e nei termini previsti dal suddetto decreto VIA.**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

**Il Direttore Generale**

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)